



REGOLAMENTO

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Operazioni con parti correlate

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice civile, dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento Consob 17221, successive Comunicazioni Consob e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

In coerenza con quanto statuito dall'art. 154 bis TUF, il presente Regolamento è stato condiviso con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

ART. 2 DEFINIZIONI

Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento Consob e relativi allegati (documentazione cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

- A. **"Amministratore Indipendente"**: componente del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- B. **"Amministratore non Correlato"**: amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
- C. **"Attestazione Rapporti di Correlazione"**: la dichiarazione resa ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate.
- D. **"CA"**: il Consiglio di Amministrazione di CREDEM.
- E. **"Comitato Parti Correlate"**: Comitato Consiliare composto da tre Amministratori Indipendenti, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 22 ottobre 2010.
- F. **"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard"**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.
- G. **"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"**: soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società. Si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:
- i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - i componenti del Collegio Sindacale (membri effettivi) della Società;
 - il Direttore Generale della Società;
 - i componenti della Direzione Centrale della Società;
 - i Responsabili delle Funzioni di controllo della Società.
- H. **"Funzione Istruttoria"**: la funzione della Società o delle Società Controllate che di volta in volta, per competenze e attribuzioni, provvede all'attività di istruttoria dell'Operazione.
- I. **"Gruppo Credem"**: l'insieme delle Società Controllate avente come Capogruppo Credito Emiliano SpA.
- J. **"Influenza Notevole"**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.
- K. **"Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate"**: le Operazioni effettuate da Società Controllate con Parti Correlate di CREDEM quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo in forza della normativa interna vigente.
- L. **"Operazioni con Parti Correlate"** ovvero **"Operazioni"**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano incluse:
- i. le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
 - ii. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di

Operazioni con parti correlate

amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

- M. **“Operazioni di importo esiguo”**: Operazioni il cui controvalore non sia superiore a Euro 250.000. Nel caso in cui l’Operazione abbia ad oggetto l’acquisto/vendita di partecipazioni ovvero rami d’azienda, la valutazione di esiguità dovrà essere fatta, congiuntamente sul controvalore, utilizzando la soglia indicata in precedenza, e sul totale delle attività e passività oggetto dell’Operazione, utilizzando come soglia Euro 3 milioni.
- N. **“Operazioni di maggior rilevanza”**: Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, superi la soglia del 5%:
- a) **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM. Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:
 - i. per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell’attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell’Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo di CREDEM. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM, ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- O. **“Operazioni di minor rilevanza”**: Operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo.
- P. **“Operazioni infragruppo”**: le operazioni della Società con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate alla Capogruppo.
- Q. **“Operazioni ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria e che siano concluse a

Operazioni con parti correlate

condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- R. **"Parte Correlata"**: un soggetto che:
- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
 - b) è una società collegata della Società;
 - c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
 - d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
 - e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- S. **"Regolamento Consob"**: il Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- T. **"Società"** ovvero **"Capogruppo"**: il Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM)
- U. **"Stretti Familiari"**: quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi di regola includono, tra l'altro:
- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

ART. 3 Finalità

Il presente Regolamento detta le regole e le modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, in conformità alla disciplina rilevante, quale che sia la competenza deliberativa sulle stesse.

In particolare, il presente Regolamento:

- a) identifica le operazioni di maggiore rilevanza;
- b) identifica i casi di esenzione cui CREDEM intende fare ricorso;
- c) identifica i requisiti di indipendenza degli Amministratori Indipendenti;
- d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individua regole con riguardo alle ipotesi in cui CREDEM esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli Amministratori Indipendenti le informazioni sulle Operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- f) specifica le scelte effettuate da CREDEM con riguardo alle opzioni rimesse agli emittenti dal Regolamento Consob;
- g) definisce regole specifiche per le operazioni di competenza assembleare e per il ricorso alle delibere quadro.

ART. 4 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente da CREDEM nonché alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate.

Il Regolamento è trasmesso dalla Capogruppo alle Società Controllate perché ne prendano conoscenza anche ai fini di quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di identificazione delle Parti Correlate. Gli organi amministrativi delle Società

Operazioni con parti correlate

Controllate devono impartire opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dal presente Regolamento a carico delle Società Controllate stesse e dei loro Organi e funzioni. Le predette Società assicurano che di tutte le Operazioni con Parti Correlate da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione. Periodica informativa deve essere trasmessa dalle controllate alla Capogruppo.

ART. 5 Competenze deliberative

Il CA è competente – in via esclusiva – per:

- a) la deliberazione delle operazioni di maggior rilevanza, anche in deroga alle delibere o alle normative interne della Società tempo per tempo in essere, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate;
- b) l'adozione di Delibere Quadro in tema di Operazioni con Parti Correlate (si veda successivo articolo 15), anche in deroga alle delibere o alle normative interne della Società tempo per tempo in essere, previo:
 - i. motivato e non vincolante parere del Comitato Parti Correlate (reso secondo quanto previsto dall'art. 9), qualora le operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di minor rilevanza;
 - ii. motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate (reso secondo quanto previsto dall'art. 9), qualora le operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di maggior rilevanza;
- c) la deliberazione della proposta relativa alle eventuali operazioni di competenza assembleare.

L'Assemblea è competente:

- a) per la deliberazione – su proposta del CA – delle operazioni di minore e di maggior rilevanza ad essa riservati dalla Legge, da regolamenti o dallo Statuto;
- b) per l'autorizzazione – su proposta del CA – delle operazioni di maggior rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate.

Fermi restando gli eventuali obblighi derivanti dalla sussistenza di interessi nell'Operazione da parte dei soggetti deliberanti, restano in vigore le competenze per materia o per valore contenute nelle delibere e nelle normative della Società tempo per tempo vigenti, con riferimento alle:

- a) operazioni di minore rilevanza;
- b) operazioni ordinarie;
- c) singole operazioni ascrivibili a quelle contemplate nelle Delibere Quadro;

fermi gli obblighi di motivazione e di informativa di cui al presente Regolamento.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono riportare le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

ART. 6 Identificazione delle Parti Correlate

L'Ufficio Segreteria Generale della Società procede all'identificazione delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto.

La Segreteria Generale trasmette periodicamente ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di CREDEM e della controllante CREDEM HOLDING uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate ("Attestazione Rapporti di Correlazione"), verifica la ricezione di tutte le Attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione del Registro delle Parti Correlate della Società. La Segreteria Generale aggiorna la Lista delle Parti Correlate con frequenza almeno semestrale e, in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni. Ai fini dell'aggiornamento della Lista, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche qualificati quali Parti Correlate sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese tramite lo schema di dichiarazione delle Parti Correlate ("Attestazione Rapporti di Correlazione").

Con riferimento all'aggiornamento della lista di Società controllanti, controllate, collegate e sottoposte a comune controllo, joint-venture e fondi pensione la Segreteria Generale provvede all'aggiornamento sulla base delle informazioni già in suo possesso in virtù delle mansioni di Segreteria Societaria e in caso di modifiche della struttura del

Operazioni con parti correlate

Gruppo o di acquisizioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della definizione di Parte Correlata provvede all'aggiornamento del suddetto elenco.

La Lista delle Parti Correlate è a disposizione, tramite l'apposito applicativo informatico di supporto, delle funzioni competenti della Società e delle Società Controllate e dalle stesse utilizzata, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 7 Istruttoria delle operazioni

La Funzione Istruttoria, responsabile di istruire un'Operazione che non rientri tra i casi di esclusione ovvero di esenzione previsti dal presente Regolamento, verifica, nella fase iniziale dell'istruttoria e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'Operazione, se la controparte (o le controparti potenziali) rientri (rientrino) fra i soggetti identificati nella Lista delle Parti Correlate.

Nel caso in cui l'Operazione sia riferibile ad una Parte Correlata, la Funzione Istruttoria verifica:

- la natura di eventuale ordinarietà dell'Operazione, qualora non sia immediatamente desumibile dalle caratteristiche dell'Operazione stessa,
- se l'Operazione rientri fra le operazioni di maggior rilevanza o di minor rilevanza;
- la competenza deliberativa determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, la Funzione Istruttoria attiva il procedimento istruttorio finalizzato alla predisposizione di una "informativa" che evidenzia:

- i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi della Parte Correlata nell'Operazione;
- la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'Operazione;
- le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione (per le operazioni ad esecuzione continuata e periodica, qualora il controvalore complessivo delle stesse non sia determinato, la funzione procede ad una stima sulla base del valore unitario delle prestazioni in ragione della durata del contratto ovvero in ragione d'anno). Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, dovranno essere forniti oggettivi termini di riscontro;
- il procedimento valutativo seguito;
- gli eventuali rischi per la Società e/o le sue controllate.

ART. 8 Invio della documentazione al Comitato Parti Correlate

La Funzione Istruttoria, nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, trasmette al Comitato Parti Correlate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di funzionamento del Comitato, l'informativa sull'Operazione predisposta nel corso del procedimento istruttorio unitamente agli eventuali reports rilasciati nel corso delle trattative.

Il Comitato Parti Correlate verrà informato sull'esecuzione delle operazioni:

- con riferimento alle operazioni di minore rilevanza e alle operazioni oggetto di specifica delibera quadro, attraverso le informative al CA (v. art. 17);
- con riferimento all'esecuzione delle operazioni di maggior rilevanza attraverso la decisione che viene presa dal CA.

ART. 9 Attività del Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate adotta le delibere di sua competenza, ai sensi delle proprie norme di funzionamento, a maggioranza dei suoi componenti. La Funzione Istruttoria è chiamata a fornire al Comitato Parti Correlate ogni informazione / documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dello stesso.

Ogni componente del Comitato, non appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un'attendibile valutazione in merito ad una Operazione con parti correlate, deve dichiarare l'eventuale esistenza di rapporti di correlazione in essere in relazione alla specifica Operazione agli altri componenti. Qualora un componente sia correlato in una Operazione non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni riguardanti l'Operazione medesima. In questo caso è richiesto che gli altri membri del Comitato esprimano parere unanime in merito all'Operazione. Nel caso in cui nell'ambito del Comitato vi sia più di un componente correlato all'Operazione, il Presidente del Comitato dovrà comunicare al CA l'impossibilità di formulare il parere e verrà fatto ricorso al parere del Collegio Sindacale in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione e alla convenienza dell'Operazione e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Operazioni con parti correlate

Il Comitato riceve dalla Funzione Istruttoria, un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di funzionamento del Comitato.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, il Comitato, attraverso la ricezione con congruo anticipo di informazioni complete e adeguate, esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato:

- è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- è chiamato a rilasciare un preventivo parere motivato vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le attività di cui ai primi due punti possono essere delegate dal Comitato ad uno o più dei suoi componenti, anche in via continuativa.

Nella formulazione delle delibere di sua competenza, relative ad Operazioni di minore o maggiore rilevanza, il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta esterni al Comitato (di seguito Esperti Indipendenti); la valutazione circa l'indipendenza degli esperti chiamati ad assistere il Comitato compete a quest'ultimo. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti si fa riferimento, fra l'altro, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra gli stessi e la Società e le Società del Gruppo e i relativi amministratori. Il Comitato ha la facoltà di indicare come Esperti Indipendenti di cui si avvale la Società per la medesima Operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli Amministratori Indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle Operazioni con Parti Correlate.

ART. 10 **Delibera delle** **operazioni**

Delibera delle operazioni di minore rilevanza

L'organo deliberante riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dal Comitato Parti Correlate il parere sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli esperti indipendenti.

L'organo deliberante approva le operazioni di minore rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. I verbali delle deliberazioni dell'organo deliberante devono formalizzare le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Qualora una Operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato Parti Correlate esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il CA deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

Delibera delle Operazioni di maggiore rilevanza

Il CA riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dal Comitato Parti Correlate il parere sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli esperti indipendenti.

Quando un'Operazione di maggiore rilevanza non sia:

Operazioni con parti correlate

i. di competenza dell'Assemblea ovvero
ii. soggetta alle specifiche regole previste per le operazioni ordinarie

il CA approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il CA potrà approvare l'Operazione a condizione che la stessa effettivamente recepisca tali rilievi così come formulati e fornisca ad essi puntuale riscontro, restando in tal caso inteso che, ai fini della procedura, non si renderà necessario il rilascio, da parte del Comitato di un nuovo parere. In ogni caso, nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione - da rendere al Comitato Parti Correlate e al Collegio Sindacale - è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

In caso di parere negativo da parte del Comitato, il CA ha la facoltà di dar corso all'Operazione purché il compimento dell'Operazione sia sottoposto a delibera assembleare. L'Operazione non potrà essere comunque compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione. Qualora una Operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato Parti Correlate esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il CA deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

In caso di parere negativo da parte del Comitato, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora in sede di deliberazione la maggioranza dei Soci non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.

ART. 11 **Operazioni ordinarie**

Ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, e dell'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento Consob, per le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, non si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard di maggiore rilevanza sono comunicate alla Consob nei termini indicati dall'art. 5 comma 3 del Regolamento Consob specificando:

- i. controparte
- ii. oggetto
- iii. corrispettivo

dell'Operazione, che ha beneficiato dell'esclusione di cui al presente paragrafo.

ART. 12 **Operazioni infragruppo**

Ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni infragruppo, purché nella società appartenente al Gruppo coinvolta nell'Operazione non vi siano "interessi significativi" di altre Parti Correlate della società soggetta all'applicazione del Regolamento. Ai fini della qualificazione della significatività degli interessi la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la società e le Società Controllate e collegate non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, alle operazioni infragruppo si applicano le disposizioni seguenti.

La Funzione Istruttoria verifica l'eventuale appartenenza dell'Operazione alla categoria delle operazioni infragruppo. La delibera relativa all'Operazione infragruppo dovrà rappresentare l'assenza di "interessi significativi" con riferimento alla specifica Operazione.

Operazioni con parti correlate

ART. 13 Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate	<p>Nel caso di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, la funzione della Capogruppo incaricata di esaminare o approvare l'Operazione deve acquisire un motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse del Gruppo al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p>Il parere, reso nelle modalità di cui all'art. 9, è fornito all'organo deliberante l'Operazione, individuato secondo la normativa interna vigente.</p>
ART. 14 Operazioni di importo esiguo	<p>Le operazioni di importo esiguo non sono soggette all'applicazione del presente Regolamento.</p>
ART.15 Delibere Quadro	<p>Ai fini del presente Regolamento sono ammesse Delibere Quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.</p> <p>Le Delibere Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:</p> <ol style="list-style-type: none">i. le operazioni oggetto delle stesse;ii. il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento;iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni. <p>Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare (cfr. Art. 18), le Funzioni Istruttorie dovranno fornire al CA della Società con periodicità trimestrale, anche su base aggregata, una completa informativa sull'attuazione delle operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro.</p>
ART. 16 Altri casi e facoltà di esclusione dall'applicazione del Regolamento	<p>Le disposizioni di cui al presente Regolamento non troveranno applicazione in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'articolo 2389, 1° comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del CA e del Comitato Esecutivo, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ex articolo 2389, 3° comma, del Codice Civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Fermo restando l'obbligo di fornire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni previste nell'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni di cui al presente Regolamento non troveranno altresì applicazione in relazione alle seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">i. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;ii. le deliberazioni, diverse da quelle assembleari, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche posto che:<ol style="list-style-type: none">a) CREDEM adotta una politica di remunerazione;b) nella definizione della politica di remunerazione è coinvolto il Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni di CREDEM costituito da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;c) viene sottoposta annualmente all'approvazione dell'Assemblea di CREDEM la relazione illustrativa della politica di remunerazione;d) tutte le remunerazioni assegnate sono coerenti con tale politica. <p>Le disposizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob, non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate realizzate sulla base di:</p> <ol style="list-style-type: none">i. istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;ii. disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo. <p>Nel caso di operazioni soggette alla normativa speciale in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari, si applicano, in quanto compatibili, le sole previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere (c), (e) ed (f), nonché all'articolo 8, comma 1, lettera b) del</p>

Operazioni con parti correlate

Regolamento Consob, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob.

Ai fini e ai sensi del presente Regolamento, non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni, come ad esempio gli aumenti di capitale rivolti in opzione agli azionisti e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

ART. 17 **Comunicazioni** **periodiche agli organi** **sociali**

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare, per le operazioni di minore rilevanza e per le operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, la Funzione Istruttoria comunica all'Ufficio Segreteria Generale l'avvenuta esecuzione dell'Operazione.

L'Ufficio Segreteria Generale fornisce, a sua volta, al CA e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni di minor rilevanza, sulle operazioni di maggior rilevanza effettuate dalle controllate e sull'attuazione delle operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro.

ART. 18 **Informazione al** **pubblico sulle** **Operazioni con Parti** **Correlate**

Operazioni di minor rilevanza

Nel caso di operazioni concluse senza il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Operazioni di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'articolo 154-bis del TUF, in occasione di operazioni di maggiore rilevanza da realizzarsi da parte della Società ovvero da parte di società controllate italiane ed estere, la Società dovrà predisporre il documento informativo di cui all'articolo 5 del regolamento Consob.

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'articolo 154-bis del TUF, qualora, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse da parte della Società e da parte delle controllate, con una Parte Correlata operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino le soglie di rilevanza, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre il documento informativo e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob. In tali casi, al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, verranno considerate le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale che non ricadano tra le operazioni escluse ai sensi del presente Regolamento. Inoltre, le operazioni oggetto di informativa nel documento informativo pubblicato in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo non dovranno più essere considerate, seppure l'esercizio sociale non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

Resta fermo che, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più operazioni, la Società può includere le informazioni richieste anche su base aggregata, per operazioni omogenee, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento Consob.

Il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione. Nell'ipotesi che il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione entro quindici giorni dalla conclusione dell'Operazione o del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Al documento informativo devono essere allegati gli eventuali pareri espressi dal Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale (ove previsto) nonché dagli esperti.

Operazioni con parti correlate

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le società controllate devono fornire le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), la Società:

- i. procede alla pubblicazione di un unico documento informativo, contenente sia le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti sia dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- ii. lo mette a disposizione del pubblico entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili.

La Società deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- i. sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii. su altre eventuali operazioni (riconducibili all'articolo 2427, comma 2 del Codice civile) concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- iii. su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società.
- iv. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 154-ter del TUF, l'informazione al pubblico sulle singole operazioni di maggior rilevanza è inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, del Regolamento Consob, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Operazioni ordinarie

Per le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard di maggior rilevanza, la Società comunica alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente:

- i. la controparte;
- ii. l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.

La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.

Delibere Quadro

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società dovrà predisporre e pubblicare il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata dal Regolamento Consob.

ART. 19 **Comunicazioni alle** **Autorità di Vigilanza**

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente Regolamento mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Con riferimento alle Operazioni ordinarie di maggior rilevanza che rientrano nei casi di esclusione sopra descritti, la Società comunica alla Consob le informazioni specificate all'articolo 18 del presente Regolamento entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob.

Operazioni con parti correlate

ART. 20 Informativa contabile	<p>La Segreteria Generale trasmette il dettaglio delle Operazioni di maggiore rilevanza e l'informativa di cui all'art. 17 del presente Regolamento al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di permettere che, in aggiunta all'informativa prevista dai principi contabili internazionali, possano essere inserite le seguenti informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;b) altre singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;c) modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
ART. 21 Informativa price sensitive	<p>Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da (a) ad (e) del Regolamento Consob.</p>
ART. 22 Controlli	<p>La vigilanza sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati dalla normativa di riferimento nonché sulla sua osservanza, è effettuata dal Collegio Sindacale che ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.</p> <p>Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle attività di propria competenza, vigila sulle possibili elusioni della disciplina, dovute ad esempio a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.</p>
ART. 23 Pubblicazione	<p>Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile.</p>
ART. 24 Disposizioni conclusive	<p>Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal CA della Società, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.</p> <p>Le disposizioni ivi contenute in materia di trasparenza per le Operazioni di maggiore rilevanza previste dal precedente articolo 18 (pubblicazione di un documento informativo) e le disposizioni afferenti alle informazioni nei documenti contabili (di cui al precedente art.20), si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2010 (ad eccezione delle disposizioni in materia di documento informativo relative al cumulo delle operazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2011).</p> <p>Il CA della Società identifica le proposte di modifica allo Statuto che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione delle regole e dei meccanismi procedurali definiti nel presente Regolamento nella normativa di legge o regolamentare previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e comunque nel rispetto della specifica normativa di settore. Le disposizioni del presente Regolamento che richiedono una modifica statutaria si applicheranno solo subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche statutarie necessarie per la loro piena operatività a far data dall'efficacia delle modifiche apportate allo Statuto.</p> <p>Il CA valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure adottate tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Nell'eventualità che il CA deliberi di non procedere ad alcuna modifica verrà acquisito comunque un parere del Comitato Parti Correlate in merito.</p>
